



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1087 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Impresa Edile Belli Teresio – Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di sgombero neve con fornitura e stesa di inerti abrasivi e di fondenti chimici per le stagioni invernali 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni per il Comune di La Salle – Lotto n. 2-Frazioni – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d'asta: euro 150.000,00; S.A.: Centrale Unica di Committenza Regione Autonoma Valle d'Aosta - INVA Spa.

PREC 142/16/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 173444 del 23.11.2016, con la quale l'impresa edile Belli Teresio contesta l'esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante *“in quanto l'importo dei servizi analoghi è inferiore a 150.000, come richiesto nel Disciplinare di gara, all'art. 17.3”* alla luce della ritenuta illegittimità di tale clausola che richiede un fatturato minimo nell'ambito dei requisiti di capacità tecnico-professionale con evidente aggravio, di fatto, dei requisiti di capacità economico-finanziaria, nonché, in ogni caso, la mancata attivazione da parte della Stazione appaltante del soccorso istruttorio ai fini della dimostrazione del possesso di detta capacità tecnico-professionale secondo i mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del Codice appalti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 18.1.2017;

VISTA la memoria di replica della Stazione appaltante, la quale conferma la piena regolarità del proprio operato in quanto *“...le clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta soggiacciono all'onere dell'immediata impugnazione”*, che l'odierno istante, però, non ha effettuato, e ritiene inammissibile la richiesta di soccorso istruttorio dallo stesso formulata poiché *“...vale per le incompletezze e non può essere esteso fino a modificare le regole imposte dalla legge di gara, pena l'alterazione della par condicio tra i concorrenti e la violazione del canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa”*;

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara all'art. 17.3 lett. c) (“Capacità economica e finanziaria”) prevede che *“Il concorrente [...] deve attestare un fatturato globale per gli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a Euro 150.000,00, di cui almeno una quota pari all'80% riferita al servizio sgombero neve”* (LOTTO 2 – Frazioni) e all'art. 17.3 lett. d) (“Capacità tecniche e professionali”) che *“[...] il concorrente deve attestare [...] la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la pubblicazione del presente Disciplinare, di servizi analoghi*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi” per un importo non inferiore ad euro 150.000,00 (sempre con riferimento al LOTTO 2 – Frazioni);

CONSIDERATO che l'art. 86, comma 4 del Codice stabilisce che “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I” e che tale allegato (recante “Mezzi di prova dei criteri di selezione”) nella parte I prevede che “Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze [...]: **c)** una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”;

TENUTO CONTO che, secondo costante e pacifica giurisprudenza, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge (v., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2017 n. 9);

RITENUTO che i requisiti di capacità economica e di capacità tecnica richiesti dalla Stazione appaltante per la partecipazione alla gara, ancorché rigorosi, non sono in contrasto con l'attuale disciplina codicistica né con gli orientamenti giurisprudenziali più sopra richiamati e non appaiono né discriminatori né abnormi;

RITENUTO che l'istituto del soccorso istruttorio non può trovare applicazione nel caso di mancanza *ab origine* da parte del concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito